PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può nominare un avvocato iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato affinché la sua assistenza sia a spese dello Stato e purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Chi può essere ammesso

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). Se l'interessato convive con il coniuge, l'unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese.

ISTANZA ONLINE

L'invio delle istanze avviene direttamente attraverso il sito

https://www.gratuitopatrociniotelematico.it/

L'utilizzo della piattaforma https://www.gratuitopatrociniotelematico.it/ richiede obbligatoriamente il rilascio delle credenziali di accesso da richiedere Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri

L'inoltro dell'istanza attraverso il sito https://www.gratuitopatrociniotelematico.it/ dovrà essere predisposta sempre dall'Avvocato scelto dalla parte che sia iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato